

**COMUNE DI SAN SEVERO**

**Provincia di Foggia**

**Repertorio n. 15996 del 05.03.2021.**

**Oggetto:CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

**RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "I.4 - Interventi infrastrutturali**

**finalizzati all'inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino - Officina**

**di quartiere" – COD. PROGETTO A1201.56 A VALERE SULLE RISORSE**

**DEL POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE PRIORITARIO XII**

**"SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE" – AZIONE 12.1 "RIGENERAZIONE**

**URBANA SOSTENIBILE". CUP: J71E18000110008 - CIG : 8489096F9E**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **cinque** del mese di **marzo**, nella residenza

comunale, presso l'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott. Vito Tenore,

Segretario Generale del Comune di San Severo, autorizzato a rogare i contratti

in cui l'ente è parte,, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.c) del D.Lvo n.267/2000

e s.m.i., sono comparsi i signori:

- l'arch. Fabio Mucilli nato a *...omissis...* il *...omissis...*, Dirigente del Comune di

San Severo e R.U.P. dell'intervento, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome

e per conto dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, 3 comma, lettera c) della

legge 18 agosto 2000 n. 267, in virtù di decreto sindacale n.7 del 14.2.2020,

domiciliato per la carica presso la sede comunale C.F. 00336360714, di seguito

denominato semplicemente "Stazione Appaltante";

- il sig. Sabino Zinfolino, nato il *...omissis...* ad *...omissis...*, codice fiscale

*...omissis...* residente ad *...omissis...* in *...omissis*, in qualità di Legale Rappresentante

	e Direttore Tecnico dell'impresa CO.GEN. srl con sede in Andria (BT) in Via M. Preti	
	n. 52 c.a.p. 76123, con partita IVA/C.F. n. 07267790728, di seguito denominato	
	“Appaltatore”;	
	<b>Premesso che:</b>	
	- la Giunta Regionale della Puglia con deliberazione n. 650 del 4/5/2017 pubblicata	
	sul BURP n. 59 del 23/05/2017 ha approvato il Bando Pubblico per la selezione delle	
	Aree urbane e per l'individuazione delle Autorità Urbane, al fine di avviare, attraverso	
	la definizione di una governance multilivello, il processo di programmazione degli	
	interventi a valere sulle risorse del POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse XII	
	Sviluppo Urbano Sostenibile;	
	- con Delibera n. 161 del 23/06/2017 l'Amministrazione Comunale ha aderito al	
	Bando Pubblico in oggetto, con la proposta di SISUS denominato “Rigeneriamo il	
	Mosaico”;	
	- con Determinazione Direttoriale R.P. n. 96 del 22/3/2018 pubblicata sul BURP n.	
	44 del 22/03/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria che individua le	
	Autorità Urbane, tra le quali è stata inserita la Città di San Severo per l'Area Urbana	
	San Severo – San Paolo di Civitate;	
	- con Determinazione Direttoriale R.P. n. 19 del 11/06/2018 pubblicata sul BURP n.	
	82 del 21/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva con la quale sono state	
	individuate le Autorità Urbane fino alla concorrenza della copertura finanziaria, tra le	
	quali viene individuata l'Autorità Urbana Città di San Severo tra quelle ammissibili a	
	finanziamento;	
	- con Delibera di G. R. n. 1286 del 18/08/2018 la Regione Puglia ha individuato,	
	quali Organismi Intermedi, le Autorità Urbane di cui alla Determinazione Direttoriale	
		2

	R.P. n. 19/2018, sino alla concorrenza della copertura finanziaria, approvando altresì	
	lo schema di convenzione da sottoscrivere con le Autorità Urbane designate;	
	- con Delibera di G.C. n. 151 del 8/8/2018 è stato adottato il modello SI.GE.CO	
	(Sistema di Gestione e Controllo) dell’Autorità Urbana Città di San Severo,	
	contenente l’indicazione delle strutture, funzioni e compiti degli uffici dedicati	
	preposti allo svolgimento delle funzioni delegate, coerentemente con il funzionamento	
	del modello generale di SI.GE.CO. del POR Puglia 2014-2020, nonché con quanto	
	descritto nell’Allegato 4 “Capacità Amministrativa” già trasmesso alla Regione in	
	sede di partecipazione al Bando;	
	- con Delibera di G.C. n. 167 del 7/9/2018 è stato approvato lo schema di	
	Convenzione, sottoscritto con la Regione Puglia in pari data, per la disciplina dei	
	rapporti tra la Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR FSE	
	2014-2020, e il Comune di San Severo – Autorità Urbana in qualità di Organismo	
	Intermedio, per lo svolgimento delle attività in coerenza con le previsioni dell’art. 7	
	del Regolamento (UE) n. 1301/2013 e dell’art.123 paragr. 6 del Reg. (UE) n.	
	1303/2013, per l’attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile	
	(SISUS) a valere sull’azione 12.1 dell’Asse XII del POR FESR 2014-2020;	
	- con Determinazione Dirigenziale dell’Autorità Urbana Città di San Severo n. 2001	
	del 23/11/2018 sono state selezionate le operazioni da candidare a finanziamento,	
	dando atto che le stesse rispettano i requisiti di ammissibilità formale, ammissibilità	
	sostanziale, valutazione e sostenibilità ambientale, coerenza con la SISUS approvata,	
	i principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, dalla Delibera di Giunta	
	Regionale n. 582/2016 (e successiva DGR n. 977/2017) di presa d’atto della	
	metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di	
		3

	Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;	
	- con riferimento al Soggetto Beneficiario Comune di San Severo, la Regione Puglia	
	con Determinazione Dirigenziale n. 102 del 9/7/2019 ha approvato l'ammissione a	
	finanziamento dell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 441.000,00;	
	- in data 16/10/2019 è stato sottoscritto il Disciplinare tra Regione Puglia e Soggetto	
	Beneficiario per la realizzazione delle operazioni;	
	- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 18/10/2019 è stato approvato il	
	progetto definitivo dell'intervento denominato "I.4 - Interventi infrastrutturali	
	finalizzati all'inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino - Officina di	
	quartiere" - importo complessivo € 441.000,00, pari al finanziamento concesso dalla	
	Regione Puglia;	
	- con Delibera di G.C. n. 153 del 1/9/2020 è stato approvato il progetto esecutivo	
	dell'intervento in oggetto;	
	- con Determinazione a contrarre n. 2097 del 26/10/2020 del Comune di San Severo	
	- Area V - Urbanistica e Attività Produttive, Servizio Programmazione Strategica e	
	Qualità del Paesaggio, del Comune di San Severo, è stata espletata la procedura aperta,	
	attraverso la piattaforma telematica, tramite la Stazione Unica Appaltante - Provincia	
	di Foggia per l'affidamento di dell'intervento "I.4 - Interventi infrastrutturali	
	finalizzati all'inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino - Officina di	
	Quartiere - A1201.56", ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio	
	dell'offerta a massimo ribasso, dell'importo complessivo a base di gara di €	
	318.649,23, IVA esclusa, di cui € 314.824,03 di importo soggetto a ribasso d'asta ed	
	€ 3.825,20 di costi della sicurezza non soggetti a ribasso;	
	- la suddetta procedura si è conclusa in seduta pubblica il 12/11/2020, e con	
		4

	Determinazione del Responsabile della S.U.A. e C.U.C. Interna n. 1614/2020, prot. n.	
	49437 del 16/11/2020, si è stabilito di approvare gli atti di gara e di aggiudicare, in	
	attuazione dell'art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto per l'affidamento	
	dei suddetti lavori all'impresa prima classificata CO.GEN.SRL con sede in Andria	
	(BT), Via Mattia Preti, 52, CF e P.Iva 07267790728, che ha offerto un ribasso	
	percentuale di 32,392%, pari a € 101.977,8, su un importo a base d'asta soggetto a	
	ribasso di € 314.824,03, per un importo di aggiudicazione di € 212.846,23, a cui vanno	
	aggiunti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 3.825,20, per un	
	importo totale di aggiudicazione di € 216.671,43;	
	- con determinazione n. 1710 del 1/12/2020 del Responsabile del Servizio S.U.A.	
	Provincia di Foggia e C.U.C Interna è stata dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione;	
	- ai fini della certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011,	
	l'impresa risulta essere iscritta alla white list della Prefettura di competenza dal	
	22/09/2020 con scadenza il 22/09/2021;	
	- con determinazione dirigenziale n. 87 del 19/01/2021 la Stazione Unica Appaltante	
	Comune di San Sevro ha preso atto dell'aggiudicazione della gara d'appalto in oggetto	
	in favore della società CO.GEN.SRL con sede in Andria (BT), Via Mattia Preti, 52,	
	CF e P.Iva 07267790728, che ha offerto un ribasso percentuale di 32,392%, pari a €	
	101.977,8, su un importo a base d'asta soggetto a ribasso di € 314.824,03, per un	
	importo di aggiudicazione di € 212.846,23, a cui vanno aggiunti gli oneri della	
	sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 3.825,20, per un importo totale di	
	aggiudicazione di € 216.671,43;	
	Vista la determinazione dirigenziale n. 430 del 22/02/2021 con la quale è stato	
	approvato lo schema del presente contratto;	
		5

	<b>PREMESSO CHE:</b>	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	Le parti convengono e stipulano quanto segue:	
	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
	<b>1. Oggetto del contratto</b>	
	La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,	
	l'appalto dei lavori relativi all'intervento "I.4 - Interventi infrastrutturali finalizzati	
	all'inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino - Officina di quartiere".	
	L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di	
	mezzi, mano d'opera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655	
	del Codice civile, alle condizioni di cui al presente contratto, a quelle del Capitolato	
	Speciale d'Appalto e secondo gli allegati di progetto più avanti specificati. Le opere	
	dovranno inoltre essere eseguite in conformità agli impegni assunti dall'appaltatore in	
	sede di presentazione dell'Offerta.	
	L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e	
	l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri	
	obblighi.	
	Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.	
	<b>2. Ammontare del contratto</b>	
	A seguito del ribasso offerto in sede di gara pari al 32,392% (trentadue/392%),	
	sull'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, l'importo contrattuale	
	ammonta a euro 216.671,43 (diconsi euro duecentosediciseicentottantuno/43) di	
	cui:	
	- € 212.846,23 per lavori veri e propri;	
		6

	- € 3.825,20 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.	
	L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.	
	Il contratto è stipulato interamente "a corpo".	
	Ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. dddddd) il corrispettivo contrattuale si riferisce alla	
	prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto. L'importo	
	complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata	
	da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul	
	valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.	
	Ai fini della classificazione dei lavori si richiama l'art. all'art. 4, comma 1, del CSA.	
	Ai fini della individuazione delle categorie omogenee di lavorazione si richiama l'art.	
	4, comma 5, dello schema di contratto approvato con Determinazione Dirigenziale n.	
	430 del 22/02/2021.	
	<b>Condizioni generali del contratto</b>	
	L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena e incondizionata delle	
	norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai seguenti	
	documenti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, che	
	l'impresa dichiara di conoscere e accettare e che qui si intendono integralmente	
	riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione:	
	a) il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145, per	
	quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da	
	quest'ultimo;	
	b) il Capitolato Speciale di appalto;	
	c) il computo metrico estimativo, richiamato nel bando;	
	d) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;	
		7

e)	l'elenco prezzi unitari;	
f)	i Piani di sicurezza previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;	
g)	le polizze di cui agli 18-19-20-21 del presente contratto;	
h)	gli elaborati di progetto, ivi compresi i particolari costruttivi;	
i)	la “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi” sottoscritta	
	dall'Appaltatore in sede di partecipazione al bando di gara in conformità all'Allegato	
	I al Decreto Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012).	
	Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori	
	pubblici e in particolare:	
a)	il Codice dei Contratti	
b)	il Regolamento Generale per quanto applicabile	
c)	il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 (e ss.mm.ed ii.) con i relativi allegati.	
	La sopra menzionata documentazione non è fisicamente e materialmente allegata al	
	contratto ma è disponibile agli atti dell'Area V – Urbanistica e Attività Produttive del	
	Comune di San Severo.	
	<b>3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore</b>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con	
	D.M. 19 aprile 2000 n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio presso la sede legale della	
	società.	
	<b>TITOLO II – ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	<b>4. Responsabilità dell'Appaltatore</b>	
	Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale nella	
	parte ancora in vigore e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da	
	tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico	
		8

	dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:	
	a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;	
	b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;	
	c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;	
	d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi	
		9

	altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto	
	obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto,	
	datato e conservato;	
	e) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate	
	dalla Direzione Lavori dello stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei	
	particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze significative, quote, profondità, ecc.;	
	f) l'esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti	
	i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, privati, ENEL, Telecom e altri	
	eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari	
	e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in	
	relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei	
	permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro	
	pubblico in quanto tale. Dovrà inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie	
	nonché alle occupazioni provvisorie per l'impianto dei cantieri, per la costruzione dei	
	depositi, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini,	
	strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza	
	per l'esecuzione dei lavori;	
	g) è fatto divieto di installare pubblicità sulla recinzione e sull'edificio in	
	costruzione. Tale prerogativa resta di esclusiva competenza della stazione appaltante;	
	h) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli	
	progettati o previsti dal capitolato;	
	i) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, della	
	continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti	
	le opere da eseguire;	
		10

- |    |   |  |
|----|---|--|
|    |   |  |
| j) | il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di           |  |
|    | impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei          |  |
|    | materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da    |  |
|    | altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di      |  |
|    | contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause         |  |
|    | dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono    |  |
|    | essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;                                    |  |
| k) | la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano         |  |
|    | affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi   |  |
|    | di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di       |  |
|    | sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione      |  |
|    | appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali,     |  |
|    | come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta,     |  |
|    | tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto       |  |
|    | compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;                                 |  |
| l) | la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo     |  |
|    | sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;                                |  |
| m) | le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per |  |
|    | gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per  |  |
|    | il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le       |  |
|    | utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, |  |
|    | con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che    |  |
|    | eseguono n) forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto   |  |
|    | delle esigenze e delle misure di sicurezza;   |  |

- |    |  |  |
|----|--|--|
|    |  |  |
| n) | l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera; |  |
| o) | la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;  |  |
| p) | la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;  |  |
| q) | la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;   |  |
| r) | la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;  |  |
| s) | l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere  |  |

	eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali	
	danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;	
	t) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele	
	necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e	
	dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni	
	contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia	
	responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la	
	Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei	
	lavori.	
	u) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei	
	subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo	
	lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;	
	v) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private	
	stazioni di pesatura;	
	w) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione	
	presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra	
	richiamata;	
	x) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni	
	delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione	
	appaltante;	
	y) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successive	
	modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;	
	z) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo	
	provvisorio delle opere;	

	aa) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al	
	transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane	
	interessate dalle opere oggetto dell'appalto;	
	bb) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei	
	lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in	
	ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere	
	appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e	
	posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il	
	coordinatore della sicurezza;	
	cc) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della	
	produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di	
	transito degli automezzi.	
	Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti	
	al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile;	
	a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa	
	dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del	
	comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile	
	disponibilità.	
	L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i	
	soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai	
	lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti	
	per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione	
	del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura	
	definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.	
		14

	L'appaltatore è altresì obbligato:	
	a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza	
	di due testimoni se egli, invitato non si presenta;	
	b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,	
	sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;	
	c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e	
	somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per	
	la loro natura si giustificano mediante fattura;	
	d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi	
	d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e	
	ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla	
	DL.	
	L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla	
	conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla DL su supporto	
	cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali	
	picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità	
	di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a	
	semplice richiesta della DL, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti	
	di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.	
	L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa	
	alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più	
	verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione	
	fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico	
	e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.	

	<b>5. Controlli dell'amministrazione</b>	
	L'Amministrazione appaltante rende noto di avere nominato come propri	
	rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette	
	alla direzione ed al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei	
	lavori, le quali operano secondo le norme e disposizioni per ciascuno previste	
	dall'ordinamento ed in particolare dal Codice degli Appalti e dal D. Lgs. n. 81/2008 e	
	successive modifiche ed integrazioni l'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento	
	della Sicurezza in fase di esecuzione è affidato al R.T.P. Capogruppo Mandatario	
	arch. Renato Regina.	
	La corretta applicazione delle clausole e degli atti contrattuali sarà eseguita secondo i	
	canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 e seguenti del Codice Civile; il caso di	
	contrasto con le espressioni letterali risulterà da apposita relazione motivata della	
	Direzione dei lavori, redatta secondo le regole di correttezza e buona fede.	
	I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non	
	escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di	
	parte di essa o dei materiali impiegati e questo anche nel caso di opere e materiali già	
	sottoposti a controllo.	
	<b>6. Termini per l'inizio</b>	
	Dopo la stipula del contratto, entro 45 giorni, il direttore dei lavori procederà alla	
	consegna dei lavori.	
	Prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori	
	la seguente documentazione:	
	- la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso	
	terzi di cui all'art. 21 del presente contratto;	
		16

	- il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento. Il programma esecutivo deve essere coerente con il programma dei lavori, con il progetto e con il piano di coordinamento e sicurezza. Si dà atto che il piano di coordinamento e sicurezza contiene delle specifiche indicazioni per le fasi di lavorazioni, di cui l'Appaltatore dovrà tenere conto. La coerenza sarà valutata dal Direttore dei Lavori sentito il Responsabile del	
	Procedimento;	
	- la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;	
	- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle	
	casce edili;	
	- il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita	
	IVA, numero REA;	
	- il DURC;	
	- una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;	
	- eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento e del Piano generale di sicurezza quando l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la	

	sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali	
	integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;	
	- un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e	
	relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da	
	considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza e di	
	coordinamento e dell'eventuale Piano generale di sicurezza (in tal caso ciascuna	
	impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per	
	l'esecuzione);	
	- la documentazione di cui al D.lgs. n. 81 del 2008 e ss. mm. ed ii.	
	<b>7. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penali per il ritardo</b>	
	L'Appaltatore deve ultimare i lavori entro <b>125 (centoventi giorni)</b> naturali e	
	consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori iniziale.	
	In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere, l'ordine	
	e le forniture di materiali e quant'altro per realizzare l'opera, per ottenere dalle	
	competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e	
	per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori,	
	comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.	
	L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che	
	potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie	
	all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione	
	appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa	
	emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle	
	opere.	
	Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni	
		18

	giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 per mille	
	(euro uno per ogni mille) dell'importo contrattuale.	
	La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche	
	in caso di ritardo:	
	a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi	
	ai sensi dell'articolo 8;	
	b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna	
	imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti	
	dall'articolo 12, comma 4;	
	c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata	
	dalla DL;	
	d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o	
	danneggiati.	
	a penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in	
	seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva	
	fissata nel programma esecutivo di cui all'articolo 18.	
	La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori	
	ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei	
	lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili	
	o danneggiati.	
	Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al	
	RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con	
	la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali	
	sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di regolare	

	esecuzione.	
	L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può	
	superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da	
	comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova	
	applicazione l'articolo 20, in materia di risoluzione del contratto.	
	L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori	
	oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.	
	<i>Ai sensi dell'art. 8, comma 4, lett. c) del D.L. n. 76/2020 in relazione alle procedure</i>	
	<i>avviate a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 luglio</i>	
	<i>2021 il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-</i>	
	<i>legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020 nonché dai</i>	
	<i>relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare</i>	
	<i>svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture</i>	
	<i>costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto</i>	
	<i>legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le</i>	
	<i>forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non</i>	
	<i>imputabile all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della</i>	
	<i>proroga di detto termine, ove richiesta; non si applicano gli obblighi di</i>	
	<i>comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previste dal terzo e</i>	
	<i>dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del</i>	
	<i>2016.</i>	
	<b>8. Sospensioni</b>	
	In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od	
	altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano	
		20

	utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può	
	ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono circostanze speciali le situazioni	
	che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso	
	d'opera nei casi previsti dall'art. 149 comma 2 del Codice dei contratti; nessun	
	indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.	
	I verbale di sospensione deve contenere:	
	a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;	
	b) l'adeguata motivazione a cura della DL;	
	c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche	
	con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.	
	Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro	
	il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito	
	controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni	
	dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.	
	Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di	
	sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli	
	articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili.	
	In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal	
	RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute	
	sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate	
	motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP; il	
	verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione	
	al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla	
		21

	redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto	
	giorno precedente la data di trasmissione.	
	Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che,	
	oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di	
	effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito	
	di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa	
	dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla	
	data della comunicazione all'appaltatore.	
	Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le	
	sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della	
	durata complessiva prevista dall'articolo 13, o comunque superano 6 (sei) mesi	
	complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza	
	indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal	
	caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal	
	prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella	
	documentazione contabile.	
	Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e	
	riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei	
	relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero	
	di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra	
	l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso	
	periodo.	
	Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o	
	particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla	
		22

	DL ed ha efficacia dalla data di emissione.	
	Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse	
	o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed	
	emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.	
	<b>9. Subappalto</b>	
	Il subappalto è consentito nei casi e nei modi normati dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.	
	Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria e	
	determina inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi	
	dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità per la Stazione	
	appaltante di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni	
	penali previste dalla normativa vigente in materia (ammenda fino a un terzo	
	dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).	
	L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante	
	per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante	
	medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni	
	avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.	
	Il RUP, il Direttore lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,	
	provvedono a verificare, per la parte di specifica competenza, il rispetto di tutte le	
	condizioni di ammissibilità e di corretta esecuzione dei contratti di subappalto.	
	<b>10. Contabilità dei lavori</b>	
	La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.	
	La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla	
	misurazione delle opere compiute.	
	L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature	
		23

	necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori e non potrà, senza	
	autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o	
	eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.	
	Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli	
	sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si	
	dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal caso,	
	inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella	
	contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.	
	La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo le disposizioni di cui al D.M.	
	Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 n. 49.	
	La contabilizzazione dei lavori <b>a misura</b> sarà effettuata applicando i prezzi di Elenco,	
	al netto del ribasso di contratto, alle quantità delle rispettive categorie di lavoro.	
	Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente, non	
	preventivamente autorizzati dalla D.L., e/o in contraddizione agli ordini di servizio	
	della Direzione lavori e non conformi al contratto.	
	<b>11. Varianti</b>	
	Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta	
	dall'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata	
	dal Responsabile del Procedimento con le modalità previste dall'ordinamento della	
	Stazione appaltante.	
	Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano	
	i presupposti previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n.50/2016.	
	La Stazione appaltante si riserva, la facoltà di procedere alla modifica del contratto	
	con l'appaltatore per la realizzazione di lavori accessori da realizzare nell'ambito del	
		24

	dell'appalto originale, agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto, nei limiti del	
	ribasso d'asta che verrà presentato dall'aggiudicatario e delle economie che si	
	renderanno disponibili all'interno del qte del progetto.	
	<b>12. Anticipazione</b>	
	L'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo	
	inizio dei lavori l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, come prevista	
	dall'art. 35, comma 18 del Codice degli Appalti. L'erogazione dell'anticipazione è	
	subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
	dell'intervento.	
	<b>13. Pagamenti in acconto e a saldo</b>	
	Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,	
	contabilizzati ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 del Capitolato speciale d'appalto	
	raggiungono un importo non inferiore a euro 75.000,00 (settantacinquemila euro),	
	come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui	
	all'art. 14, comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018.	
	La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato	
	nella documentazione di cui al comma 1:	
	a) mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'appaltatore;	
	b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti all'articolo 2;	
	c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia	
	dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale,	
	ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla	
		25

	ostando, in sede di conto finale;	
	d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.	
	Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:	
	a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve	
	recare la dicitura: "lavori a tutto il ....." con l'indicazione della data	
	di chiusura;	
	b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 14,	
	comma 1, lett. d) del D.M. 49/2018, che deve riportare esplicitamente il riferimento	
	al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della	
	data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la	
	compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 25, comma 2.	
	Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto, la	
	Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento	
	entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e	
	alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.	
	Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni,	
	per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di	
	avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo	
	minimo di cui al comma 1.	
	In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo	
	pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere	
	emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto	
	allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo	
	contrattuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza	
		26

	tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10 %	
	(dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è	
	contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 27 del CSA. Per	
	importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente	
	adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.	
	La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui al precedente comma 2, al netto dei	
	pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30	
	(trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa	
	presentazione di regolare fattura elettronica.	
	Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera,	
	ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.	
	Fermo restando quanto previsto all'articolo 28 del CSA, il pagamento della rata di	
	saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria	
	bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del	
	tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione	
	del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dello	
	stesso. La garanzia è prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un	
	intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa	
	di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 19	
	gennaio 2018, n. 31.	
	<b>14. Ultimazione dei lavori.</b>	
	Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore la DL redige, entro	
	10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del	
	certificato di ultimazione dei lavori la DL procede all'accertamento sommario della	
		27

	regolarità delle opere eseguite.	
	In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono	
	rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è	
	tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dalla DL,	
	fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel	
	ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 17, in proporzione	
	all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio	
	dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di	
	ripristino.	
	<b>15. Conto finale</b>	
	Il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori a seguito della	
	certificazione dell'ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una	
	relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata	
	soggetta, allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve essere	
	sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore non può iscrivere domande	
	per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante	
	lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli atti contabili,	
	per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 208 del codice o	
	l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto	
	finale nel termine assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza	
	confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha	
	come da lui definitivamente accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto	
	il termine sopra assegnato, il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una	
	propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza	
		28

	delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione o l'accordo bonario.	
	<b>16. Termini per l'accertamento della regolare esecuzione</b>	
	Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.	
	Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 237 del Regolamento generale.	
	Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale e/o nel contratto.	
	Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del termine di cui all'articolo 240, comma 12, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui al primo periodo è notificato all'appaltatore.	
	Fino all'approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha	
		29

	facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.	
	<b>17. Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio</b>	
	L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo	
	di attesa e l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo	
	certificato di regolare esecuzione.	
	Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'emissione del	
	certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite	
	dall'art.1669 del cod.civ., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture	
	eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle	
	prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero	
	verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.	
	In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in	
	ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione	
	Lavori.	
	Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di	
	procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni	
	definitive, a regola d'arte, appena possibile.	
	Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di	
	custodia non sussiste se, dopo l'ultimazione, l'opera è presa in consegna dalla Stazione	
	appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico	
	della Stazione appaltante.	
	<b>TITOLO III - GARANZIE E OBBLIGHI ASSICURATIVI</b>	
	<b>18. Garanzia definitiva</b>	
	A garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente contratto	
		30

	l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria	
	numero ...omissis... del 8/1/2021 rilasciata ...omissis...dell'importo di € 48.517,08.	
	La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	
	contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più	
	all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la	
	risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.	
	La garanzia è costituita con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 93 del Dlgs.	
	50/2016 ed è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello	
	sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e	
	previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi	
	del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
	La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione	
	del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma,	
	del C.C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a	
	semplice richiesta scritta della stazione appaltante.	
	La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo	
	provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La garanzia è progressivamente	
	svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per	
	cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo deve permanere fino alla	
	data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare	
	esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori	
	risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla	
	osta del committente, preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore	

	degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.	
	La stazione appaltante può richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.	
	Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere.	
	Ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi (2 anni).	
	La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
	<b>19. Polizza a garanzia della anticipazione</b>	

	Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione	
	è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di	
	importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al	
	periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma	
	dei lavori.	
	La garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo	
	1. settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali	
	si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi	
	che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli	
	intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo	
	106 del decreto legislativo 1. settembre 1993, n. 385.	
	L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei	
	lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni	
	appaltanti, fino al completo svincolo in sede di liquidazione dello stato di avanzamento	
	che copre l'intero importo dell'anticipazione pagata.	
	Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione	
	dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle	
	somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di	
	erogazione della anticipazione.	
	<b>20. Garanzia rata di saldo</b>	
	La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto	
	del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture	
	e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro	
	rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	

	<b>21. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi</b>	
	Ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante copia della polizza di assicurazione per:	
	- danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori; l'importo della somma da assicurare è pari all'importo contrattuale;	
	- di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro; il massimale ammonta ad euro 500.000,00.	
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	La polizza assicurativa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, ai sensi del comma 9 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.	
	<b>22. Obblighi di tracciabilità</b>	
	L'operatore economico, in dipendenza del presente contratto e degli eventuali contratti applicativi e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza	
		34

	eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il	
	presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni	
	siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane spa.	
	Allo scopo l'impresa comunica che i pagamenti inerenti al presente contratto devono	
	essere effettuati esclusivamente con bonifico sul seguente Conto Corrente bancario (o	
	postale) dedicato (anche se non in via esclusiva), ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della	
	citata Legge n. 136/2010: ...omissis...IBAN ...omissis...	
	Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, nonché	
	ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 è autorizzato ad operare sul conto	
	corrente dedicato il Signor ZINFOLLINO SABINO, nato a ...omissis..., il	
	...omissis..., Codice Fiscale ...omissis...	
	Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di	
	cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla	
	stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.	
	<b>TITOLO IV - MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE</b>	
	<b>23. Clausola risolutiva espressa per informazioni interdittiva antimafia</b>	
	Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.	
	ed è risolto automaticamente nel caso in cui pervenga in qualunque momento,	
	comunicazione/informazione interdittiva antimafia di cui agli artt. 88 e 91 del D. Lgs.	
	6.9.2011 n. 15.	
	<b>24. Risoluzione del contratto</b>	
	L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione	
	dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione	
	del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore	

	motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.	
	La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale	
	messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10	
	(dieci) giorni per compiere i lavori.	
	Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 17, comma 1, è	
	computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore	
	rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per	
	compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.	
	Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla	
	risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al	
	completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione	
	appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in	
	ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria	
	<b>25. Recesso</b>	
	La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo,	
	ai sensi dell'art. 109 comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, previo il pagamento dei lavori	
	eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo	
	delle opere non eseguite.	
	<b>26. Accordo bonario. Definizione delle controversie</b>	
	Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito	
	dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori	
	comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per	
	cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare	
	immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta	
		36

	infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una	
	variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto	
	anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP	
	rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di	
	verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti (ai sensi dell'art. 1, comma	
	10, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, possono essere oggetto di	
	riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art.	
	26).	
	2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve	
	di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.	
	3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita	
	la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,	
	può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi	
	competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore	
	scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della	
	proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici)	
	giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne	
	fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni	
	dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è	
	formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2	
	L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con	
	l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la	
	raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e	
	formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di	

	accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante	
	e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni	
	dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto	
	dalle parti.	
	L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo	
	bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno	
	successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante.	
	In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del	
	predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.	
	La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo	
	del 15% (quindici per cento).	
	La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non	
	risolte al momento dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione.	
	Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso	
	legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione	
	dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure	
	dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le	
	controversie.	
	Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è	
	previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie	
	relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre	
	essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice	
	civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro,	
	è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in	

	manca, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il	
	dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal	
	soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto	
	appaltatore, previa audizione del medesimo.	
	La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa	
	l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,	
	anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni	
	economiche.	
	Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque	
	rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla	
	Stazione appaltante.	
	Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 48 e l'appaltatore	
	confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del	
	contratto è devoluta al Tribunale di Foggia ed è esclusa la competenza arbitrale.	
	<b>TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI</b>	
	<b>27. Richiamo alle norme legislative e regolamentari</b>	
	Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia alle disposizioni	
	del Codice civile e alle altre disposizioni di legge in materia.	
	<b>28. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale</b>	
	Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di	
	segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.	
	Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per	
	la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quella della emissione del certificato	
	di collaudo provvisorio.	
		39

	Ai fini fiscali si dichiara che i lavori in appalto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10%, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 Aprile 1968 n. 131 e ss. mm. ed ii. L'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'aliquota di cui sopra, è comunque a carico dell'Amministrazione.	
	<b>29. Dichiarazioni finali di legge dell'operatore economico</b>	
	<b>Dichiarazione di cui al d.P.R. 62/2013:</b>	
	L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.	
	<b>Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001:</b>	
	Ai sensi e per gli effetti del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. La parte è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.	
	<b>Dichiarazione di assunzione oneri di responsabilità nella gestione del servizio</b>	
	L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva	
		40

	responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo del servizio.	
	<b>Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto del servizio</b>	
	L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere e che a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che	
	il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è	
	pienamente remunerativo.	
	<b>30. Clausole finali.</b>	
	Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di approvarle incondizionatamente.	
	Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire con atto scritto.	
	<b>31. Trattamento dei dati personali</b>	
	Ai sensi del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 recante norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali si precisa che il Titolare del trattamento dati personali è il Comune di San Severo. Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di compiti ed attività di interesse pubblico ed è, comunque, connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici e potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle	
		41

	disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione	
	amministrativa”). Responsabile del trattamento: arch. Fabio Mucilli, - indirizzo pec:	
	fabio.mucilli@pec.comune.san-severo.fg.it	
	Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti, le	
	quali hanno piena consapevolezza delle clausole ivi contenute e dichiarano di	
	approvarle incondizionatamente. Qualunque modifica al presente contratto dovrà	
	avvenire con atto scritto.	
	Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto, in formato	
	elettronico, composto da 32 articoli, n. 42 pagine per intero e n. 11 righe della pagina	
	43, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle	
	loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono come segue:	
	<b>per il Comune di San Severo: arch. Fabio Mucilli</b> , nella sua qualità di Dirigente	
	Area V “Urbanistica e Attività Produttive” domiciliato per la carica presso la sede	
	dell’Ente stesso, mediante firma digitale apposta in mia presenza con Carta	
	Nazionale dei Servizi – Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	di Foggia valida fino al 17/10/2021.	
	<b>per la Società: sig. Sabino Zinfolino</b> , nella sua qualità di Legale Rappresentante e	
	Direttore Tecnico dell’impresa CO.GEN. srl, con sede in Andria (BT) in Via M. Preti	
	n. 52 c.a.p. 76123, con partita IVA/C.F. n. 07267790728 mediante firma digitale	
	apposta in mia presenza rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Agricoltura	
	e Artigianato di Bari con scadenza 19/09/2021.	
	<b>Il Segretario generale rogante</b> del Comune di San Severo, <b>dott. Vito Tenore</b> ,	
	mediante firma digitale rilasciata digitale rilasciata da ArubaPEC S.p.A. valida fino	
	al 01.06.2023.	
		42

**PER IL COMUNE**

**arch. Fabio Mucilli**

(firmato digitalmente *ex artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.*)

**PER LA DITTA**

**sig. Sabino Zanfollino**

(firmato digitalmente *ex artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.*)

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**dott. Vito Tenore**

(firmato digitalmente *ex artt.20-21-24 D.Lgs 07.03.2005 n. 82 s.m.i.*)